



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI
RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE.**

ART. 1

Oggetto del regolamento, ambito di applicazione ed esclusioni

1. Il presente regolamento disciplina le attività dell'Amministrazione Comunale inerenti alla gestione degli oggetti rinvenuti nell'ambito del territorio comunale, qualora smarriti e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario o possessore.
2. La gestione degli oggetti rinvenuti è effettuata secondo quanto previsto dagli artt. 927 e seguenti del Codice Civile.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle cose in stato di abbandono, alle armi, munizioni ed esplosivi ed ai veicoli a motore con targa o soggetti a registrazione che consenta di individuarne il proprietario.

ART. 2

Consegna degli oggetti da parte di privati

1. Il servizio comunale riceve in custodia gli oggetti ritrovati dai cittadini.
2. Al momento della consegna, provvede sempre all'apertura degli oggetti chiusi, al fine di verificarne il contenuto.
3. Successivamente, procede alla redazione di apposito verbale di consegna, contenente la descrizione dell'oggetto, la data e le circostanze del ritrovamento e le generalità del ritrovatore.

ART. 3

Consegna degli oggetti da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio

1. Quando il rinvenimento dei beni e la consegna degli stessi al competente servizio comunale sia effettuato da:
 - agenti della Polizia Municipale,
 - agenti delle Autorità di Pubblica Sicurezza
 - dipendenti di Enti Pubblici per i reperimenti effettuati durante l'espletamento del loro servizio;
 - custodi, gestori e altro personale di pubblici uffici ed impianti, dei musei, di mostre ed altre sedi o manifestazioni per gli oggetti ivi smarriti;
 - conducenti di veicolo pubblico, per quanto ritrovato al suo interno;
 - operatori dei soggetti gestori di servizi pubblici durante l'espletamento del servizio;lo stesso ufficio comunale trattiene una copia dei relativi rapporti di servizio contenenti la descrizione degli oggetti e le circostanze del ritrovamento, previa verifica degli oggetti trasmessi e con contestuale rilascio ai soggetti depositanti di ricevuta di consegna.
2. Tali soggetti non hanno alcun titolo né all'acquisizione della proprietà dei beni rinvenuti, né alla richiesta del premio spettante al ritrovatore.

ART. 4

Pubblicità del ritrovamento

1. Secondo quanto previsto dall'art. 928 del Codice Civile, la consegna dell'oggetto ritrovato verrà resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e per tre giorni ogni volta.
2. Oltre a tali forme di pubblicità, l'Amministrazione Comunale potrà utilizzare altri strumenti ritenuti più efficaci per rendere noto l'elenco degli oggetti ritrovati.

ART. 5
Gestione dei documenti ritrovati

1. Qualora vengano ritrovati documenti di identificazione personale, o documenti riconducibili a persone fisiche o giuridiche residenti nel Comune di Treviglio, quali:
 - Carte d'identità;
 - Patenti di guida;
 - Libretti di circolazione;
 - Tessere sanitarie;
 - Tessere universitarie,
 - Passaporti,
 - Tessere di identificazione rilasciate da Pubbliche Amministrazioni o imprese private ai propri dipendenti;
 - Abbonamenti a trasporti pubblici;
 - Tessere varie ed altri documenti aventi valore certificativi;
 - Blocchetti di assegni di c/c;
 - Tessere bancomat;
 - Libretti di risparmio;

l'ufficio comunale si attiva tempestivamente con ogni mezzo ritenuto opportuno per restituire il documento al titolare.

Da ultimo invia comunicazione formale all'interessato, nella quale sono precisate le modalità per il ritiro e la descrizione dei documenti ritrovati, tramite raccomandata a.r., o tramite messi comunali.
2. Nel caso in cui fosse impossibile rintracciare l'intestatario, i documenti quali blocco assegni di c/c, tessere bancomat, libretti di risparmio e simili, verranno inviati alla banca o ente emittente. Stessa prassi verrà seguita per i tesserini di identificazione e simili rilasciati da Pubbliche Amministrazioni o imprese private ai propri dipendenti.
3. Nel caso di ritrovamento di documenti appartenenti a cittadini residenti in altri Comuni, i documenti ritrovati vengono inviati al Comune di residenza dell'intestatario.
4. Qualora i documenti di cui al precedente comma siano rinvenuti all'interno di portafogli, borse o simili, l'ufficio comunale provvede alla spedizione solo dei medesimi, portando a conoscenza dell'interessato di quanto rimasto in deposito presso il competente ufficio. Tali beni possono essere ritirati dal soggetto interessato o da altra persona munita di delega scritta.
5. I documenti appartenenti a cittadini stranieri sono inviati alle rispettive Ambasciate o Consolati nelle sedi italiane.

ART. 6
Custodia degli oggetti consegnati

1. Gli oggetti consegnati al servizio comunale, con esclusione dei documenti di cui al precedente articolo 5, rimangono custoditi per la durata di un anno a partire dall'ultimo giorno di pubblicazione del ritrovamento.
2. Gli oggetti sono custoditi in considerazione della tipologia di bene e dello spazio disponibile.
3. Qualora l'oggetto ritrovato abbia caratteristiche di deperibilità, il competente ufficio comunale provvede all'immediata destinazione secondo quanto previsto dal successivo art. 9 per i beni divenuti di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
4. La custodia non comporta da parte dell'Amministrazione Comunale, alcun obbligo di manutenzione o riparazione di quanto depositato.

5. Qualora il servizio di custodia comporti un costo per l'Amministrazione Comunale, all'atto della restituzione al proprietario o al ritrovatore che intenda acquisire la proprietà del bene, potrà essere richiesto il rimborso della spesa. Tale rimborso eventuale sarà a carico di colui che ritirerà l'oggetto.

ART. 7

Restituzione degli oggetti smarriti al proprietario

1. L'ufficio comunale addetto al servizio deve accertarsi che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato sia il legittimo proprietario, possessore o detentore. E' ammesso il ritiro anche da parte di persona incaricata da quest'ultimo, purchè munito di apposita delega e documento di riconoscimento.
2. La dimostrazione della proprietà può avvenire mediante presentazione di denuncia di smarrimento o di furto resa a suo tempo alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, oppure, in assenza di detto documento, o in caso di insufficiente descrizione contenuta nello stesso, mediante descrizione particolareggiata dell'oggetto e delle circostanze della perdita dello stesso da parte di chi si dichiara titolare.
3. L'ufficio competente non è tenuto a fornire alcuna notizia sugli oggetti depositati.
4. Il pubblico non può accedere ai locali adibiti a deposito oggetti rinvenuti.
5. Gli oggetti custoditi non possono essere mostrati, fatta eccezione, a discrezione degli addetti all'ufficio competente, per quegli oggetti usati e privi di valore commerciale che possono avere valore o significato solo per il legittimo proprietario, quali: occhiali da vista, mazzi di chiavi, indumenti, scarpe, medicinali, diari, fotografie, giocattoli, materiale di puericultura e cose simili.
6. L'ufficio redige un verbale di consegna sul quale annota le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato il bene. Inoltre informa l'interessato dell'opportunità di dare notizia del ritrovamento alle competenti Autorità presso le quali era stata presentata la denuncia di furto o smarrimento. Il soggetto che ritira il bene sottoscrive in calce al verbale l'avvenuta restituzione.
7. Ai sensi dell'art. 930 del C.C., spetta al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; se tale somma o prezzo eccede € 5,16 il premio sarà pari, per la parte che eccede € 5,16, ad un ventesimo.
8. Il proprietario, ai sensi dell'art. 930 del C.C., deve provvedere sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore, la somma prevista per legge a titolo di premio.

ART. 8

Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto rinvenuto, colui che ha ritrovato l'oggetto può esercitare il diritto ad acquisirne la proprietà entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla scadenza. La consegna dell'oggetto al ritrovatore è subordinata all'accertamento della sua identità personale.
2. Decorsi i termini di cui al precedente comma, senza che il ritrovatore si sia presentato a reclamare l'oggetto, questo passerà di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

3. La consegna dell'oggetto al ritrovatore avverrà mediante redazione di apposito verbale, sul quale saranno annotate le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui il bene viene consegnato.

ART. 9

Acquisto della proprietà da parte dell'Amministrazione Comunale

1. Decorsi i termini stabiliti dal presente Regolamento, senza che il proprietario od il ritrovatore si siano presentati a reclamare l'oggetto, questo diviene di proprietà dell'Amministrazione Comunale, che potrà, a seconda della tipologia del bene:
 - Utilizzarlo per fini istituzionali;
 - Cederlo ad Associazioni di beneficenza che dimostrino il loro interesse;
 - Cederlo a Scuole o Enti di Istruzione;
 - Alienarlo qualora si tratti di oggetto di valore rilevante, sulla base del valore stimato, con versamento dei proventi alla Tesoreria Comunale;
 - Distruggerlo o eliminarlo, qualora si tratti di oggetto privo di alcun valore commerciale e di alcuna utilità.

ART. 10

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione all'albo per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva e si applica anche a tutti gli oggetti custoditi alla predetta data.
2. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia.

NOTE

Si riporta il testo degli artt. 927-928-929-930 del Codice Civile relativi alle cose smarrite:

Art. 927 C.C. _ Cose ritrovate.

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e se non lo conosce, consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art. 928 C.C. – Pubblicazione del ritrovamento.

Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art. 929 C.C. – Acquisto di proprietà della cosa trovata.

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il suo prezzo, devono pagare le spese occorse.

Art. 930 C.C. – Premio dovuto al ritrovatore.

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede € 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.